

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4273

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERAVOLO, CACCIATORE, PIGNI, ALINI, MINASI, LAMI, LUZZATTO

Presentata il 20 luglio 1967

Modifiche della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei Deputati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella tabella A allegata al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la ripartizione delle circoscrizioni elettorali reca per la circoscrizione X le province di Venezia e Treviso, per la circoscrizione XI le province di Udine, Gorizia e Belluno. In tal modo la provincia di Belluno è unita alla circoscrizione comprendente Udine e Gorizia, mentre da tempo è stato osservato che le sue condizioni e le sue comunicazioni la uniscono maggiormente alle province di Treviso e Venezia. La questione ha acquistato nuova e maggiore rilevanza con l'istituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, entrata in funzione, con la elezione del suo Consiglio regionale, nel giugno 1964. A differenza di tutte le altre Regioni a statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia non ha rappresentanza in Parlamento esclusivamente propria, e la provincia di Belluno, appartenente alla regione del Veneto, ne è invece distaccata ai fini della rappresentanza alla Camera, per la quale si trova congiunta con il Friuli-Venezia Giulia. Le altre quattro regioni a statuto speciale hanno circoscrizioni elettorali proprie: una circoscrizione regionale la Sardegna e il Trentino-Alto Adige, due circoscrizioni, entrambe comprese nella Regione, la Sicilia, e anche la Valle

d'Aosta ha una circoscrizione elettorale a sé, per questo appunto eccezionalmente costituita in collegio uninominale. Per il Senato, tutte le regioni costituiscono circoscrizione regionale; per il Senato anche la Regione Friuli-Venezia Giulia costituisce propria circoscrizione, e Belluno fa parte della circoscrizione regionale del Veneto. Sembra pertanto dovuta, in conseguenza dell'istituzione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, e per adeguarvisi, la modificazione della circoscrizione XI per la elezione della Camera dei Deputati, e la conseguente modificazione della limitrofa circoscrizione X.

La modificazione che proponiamo non appare soltanto dovuta per considerazioni di corretta applicazione dei principi costituzionali relativi alle regioni a Statuto speciale, che di per sé basterebbero a consigliarla, ma opportuna anche per valutazioni pratiche. Queste non concernono soltanto la comune posizione regionale della provincia di Belluno rispetto alle province di Venezia e Treviso, e la maggiore facilità e rapidità delle comunicazioni, ma si riferiscono ai problemi sostanziali della provincia di Belluno. Essa si trova ristretta tra due Regioni a Statuto speciale — il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia — entrambe interessate ai problemi dei territori montani, quali sono quelli della provincia di Belluno, e dotate di propri poteri

normativi al riguardo, a differenza della provincia di Belluno. Mentre quindi in queste due regioni possono essere adottati dai rispettivi Consigli regionali provvedimenti attinenti tali problemi e tutte le conseguenze che essi comportano, la provincia di Belluno si trova ad essere esclusivamente regolata dalle norme e dagli atti amministrativi statali. Diversa ne è pertanto la posizione nei riguardi dell'attività parlamentare per la produzione legislativa e per il controllo amministrativo; naturalmente diversa è quindi la funzione della sua rappresentanza alla Camera dei Deputati, e mal si concilia la congiunzione della rappresentanza parlamentare di questa provincia con quella delle province di Udine e Gorizia, appartenenti alla Regione Friuli-

Venezia Giulia, mentre nulla contrasta a che essa sia rappresentata congiuntamente con le province di Treviso e Venezia.

Tale modificazione delle circoscrizioni elettorali in questione corrisponde al sentimento delle popolazioni interessate. Confidiamo pertanto che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro consenso alla modificazione proposta, che appare doverosa sia per armonia con il sistema del nostro ordinamento territoriale e dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale, sia per la migliore rappresentanza e per gli interessi delle popolazioni interessate. La proposta si esaurisce in un semplice articolo unico, e non comporta onere di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella A, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le circoscrizioni dei collegi elettorali X e XI sono così modificate: X — Venezia - Treviso - Belluno; XI — Udine - Gorizia.